Verbale di Adunanza

VERBALE RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 2024

L'anno 2024 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 14.13 presso la sede dell'Ordine è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori:

Avv. Luigi SINI	Presidente	presente
Avv. Mara MENCHERINI	Segretario	presente
Avv. Michele MANCINI	Tesoriere	presente
Avv. Simone BERNINI	Consigliere	presente
Avv. Tania CESARINI	Consigliere	presente
Avv. Severino FALLUCCHI	Consigliere	presente
Avv. Carla GELSOMINI	Consigliere	presente
Avv. Domenico GORZIGLIA	A Consigliere	presente
Avv. Antonio MANGANIEL	LO Consigliere	presente
Avv. Tiziana PAPALIA	Consigliere	presente
Avv. Angelo POLI	Consigliere	presente

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara aperta l'adunanza.

1. FORMAZIONE

Istanza accreditamento

1.1 ORDINE AVVOCATI VITERBO "il contenzioso nel superbonus e nel bonus edilizio" Modalità webinar con piattaforma tramite Dot.Com. 3 luglio 2024 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Sentita la relazione dell'avv. Tiziana Papalia il Consiglio delibera di riconoscere due crediti formativi in materia di diritto civile

1.2- AIGA SEZIONE DI VITERBO "amministrazione di sostegno: stato dell'arte e posizione sociale dell'avvocato"

24 giugno 2024 ore 15.00/18.00 Sala Comune di Viterbo

Vista l'istanza di Aiga sez. Viterbo per l'accreditamento dell'evento formativo del 24 giugno 2024 ore 15,00/18,00, sentita la relazione del Consigliere avv. Tiziana Papalia, il Consiglio delibera di riconoscere numero tre crediti formativi di diritto civile-famiglia-minori. Si precisa che viene concesso l'uso del rilevatore delle presenze dell'Ordine che preleverà l'avv. Zampolini e verrà riportato appena possibile in segreteria.

Si comunichi

M. Ju

d i

2. ALBO AVVOCATI

Cancellazione

2.1.1 Avv. Daniela CASASOLE

- Vista la domanda prot. 1678 del 13.06.2024 dell' <u>Avv. Daniela Casasole</u> – nata a con studio e domicilio professionale in Bolsena Via Alcide De Gasperi 3– per essere cancellata dell'Albo degli Avvocati; viste le autocertificazioni e la documentazione allegata; il Consiglio delibera di cancellare l'istante nell'Albo degli Avvocati con decorrenza dalla domanda ossia dal 13.06.2024 su richiesta dell'Istante.

Si comunichi

2.1.2 Avv. Ines GIULIANI

- Vista la domanda prot. 1718 del 19.06.2024 dell' <u>Avv. Ines Giuliani</u> – nata a con studio e domicilio professionale in Onano (VT), Loc. Villa Alba snc– per essere cancellata dell'Albo degli Avvocati; viste le autocertificazioni e la documentazione allegata; il Consiglio delibera di cancellare l'istante nell'Albo degli Avvocati con decorrenza immediata.

Si comunichi

iscrizione

2.2.1. Avv Giovanni Luca ZENGA

- Vista la domanda prot. 1082 del 09.04.2024 dell' <u>Avv. Giovanni Luca ZENGA</u>, con studio professionale in Viterbo Via A. Gargana 34– per essere iscritto dell'Albo degli Avvocati di Viterbo; vista l'istruttoria svolta e l'acquisizione del fascicolo personale pervenuta dall'ordine degli avvocati di Roma con nota prot 1518 del 29.05.2024 le autocertificazioni e la documentazione allegata; il Consiglio delibera di iscrivere l'istante nell'Albo degli Avvocati con decorrenza dalla domanda del 09.04.2024.

Si comunichi

2.2.2. Avv. Edoardo LONGO

Con domanda inviata con raccomandata r/r e poi depositata presso la Segreteria dell'Ordine il 26 marzo 202
l'Avv. Para l'Avv. ha richiesto l'iscrizione all'Ordine degli avvocati di Viterbo ai sensi degli artt. 7 e 1
della L. n. 247/2012
In quella istanza l'Avv. premettendo di essere stato iscritto presso l'Ordine degli Avvocati d
sin dal 1990, dà atto di essere stato cancellato con provvedimento in data 22.11.2022 a causa de
successivamente, con decreto Tribunale di



Rileva altresì l'Avv. che un data 1º marzo 2024 carabbana.
cancellazione amministrativa a suo tempo irrogata dal COA di in quanto lo stesso non sarebbe più
con cessazione del motivo di impedimento al mantenimento dell'iscrizione all'albo; inoltre, l'Avv. ha ricevuto notifica della sentenza del CNF che, pur confermando la citata cancellazione, ribadisce "l'ovvio diritto alla reiscrizione all'albo, essendo venuto meno il motivo impeditivo alla iscrizione all'albo degli avvocati".
La domanda all'Ordine degli Avvocati di Viterbo è motivata dal fatto "di aver determinato il nuovo domicilio
in
Successivamente al deposito della domanda da parte dell'Avv. 1 Ordine degli Avvocati di
ha inviato a mezzo pec la comunicazione dell'intervenuta cancellazione dall'albo degli avvocati del medesimo richiedente ai sensi dell'art. 17 ex L. n. 247/2012 con decorrenza dal 22 marzo 2024 (prot. COA Viterbo n. 1155/2024).
Con comunicazione a mezzo pec del 11 aprile 2024 questo COA ha inviato all'Avv. copia dell'estratto verbale della riunione del 5 aprile 2024 il cui tenore di seguito si riporta
<< Vista la nota prot 970/2024 del 27.03.2024 con cui l'avv.
con studio legale principale in chiede di essere
re-iscritto all'albo dopo aver subito cancellazione amministrativa dall'albo degli Avvocati di
Vista la nota prot 975/2024 del 27.03.2024 con cui l'Ordine degli Avvocati di comunica la
decorrenza 22 marzo 2024;
il Consigliere Segretario, per una completa istruzione del procedimento, propone al Consiglio di chiedere
la trasmissione del fascicolo personale e al Consiglio Discono de la
Disciplina competente per territorio l'eventuale pendenza di procedimenti o l'esito di procedimenti definiti a
di chiadana
ali Islanie copia delle sentenze indicate nell'istanza e copie della documentazione attestante l'offanisia.
uer domicino projessionale nel circondario di Viterbo, sospendendo i termini di definizione del propedi
ex uri o L. 241/1990 per acquisire documenti e certificazioni, sospensione che decorre dalla ricezione della
richiesta da parte del destinatario fino alla ricezione di quanto richiesto, nei limiti previeti dalla la constituti
Consigno denoera in conformità e-manda al Consigliere Segretario per gli adempimenti >>
In ottemperanza alle richieste da parte del COA l'Avv. provvedeva come di seguito:

con comunicazione pec del 12 aprile 2024 ha inviato copia di n. 4
con comunicazione pec del 17 aprile 2024 ore 9.25.55 ha annunciato il successivo invio di documentazione allegando il provvedimento di cancellazione del COA di del 2022 (documento parziale).
con comunicazione pec del 17 aprile 2024 ore 11.34.14 ha inviato documenti inerenti all'apertura dello studio legale in e segnatamente: "1) contratto di comodato debitamente sottoscritto tra le parti, 2) visura catastale inerente l'immobile in dotato di molti vani, 3) fotografie dello studio" (cfr. comunicazione pec del 17.4.2024 ore 11.34.14).
con comunicazione pec del 17 aprile 2024 ore 13.12.47 ha infine inviato la copia del documento d'identità del Sig.
All'esito del provvedimento di preavviso di rigetto deliberato all'adunanza del COA lo scorso 10 maggio 2024 e successivamente notificato all'istante con pec del 17 maggio 2024, lo stesso Avv. ha inviato ulteriori comunicazioni a questo COA e, in particolare:
 Comunicazione a mezzo pec del 17.5.2024 ore 12.45.40 prot. n. 1428/2024 che anticipa la trasmissione di note e richiesta di udizione via zoom con riserva di "impugnazione futura ed ogni tipo di tutela legale";
- Memoria con allegati inviata a mezzo raccomandata 1 del 22.5.2024 (ore 9.05) ricevuta dal COA il 23.5.2024 prot. n. 1468;
- Memoria con allegati inviata a mezzo raccomandata 1 del 22.5.2024 (ore 9.06) ricevuta dal COA il 23.5.2024 prot. n. 1469;
 Memoria con allegati inviata a mezzo raccomandata del 22.5.2024 (ore 9.04) ricevuta dal COA il 27.5.2024 prot. n. 1498;
- Memoria con allegati inviata a mezzo raccomandata del 22.5.2024 (ore 9.02) ricevuta dal COA il 28.5.2024 prot. n. 1510;
Inoltre, nel periodo intercorso vi sono state le seguenti ulteriori acquisizioni:
con comunicazione a mezzo pec in data 14.5.2024, acquisita al protocollo COA n. 1383/2024, il COA di comunicazione a mezzo pec in data 14.5.2024, acquisita al protocollo COA n. 1383/2024, il COA di comunicazione a mezzo pec in data 14.5.2024, acquisita al protocollo COA n. 1383/2024, il COA
- con comunicazione a mezzo pec in data 22.5.2024, acquisita al protocollo COA n. 1456/2024, il Consiglio distrettuale di disciplina forense di protocollo COA n. 1456/2024, il pervenuti al medesimo CDD dal 2015 al 2022 a capo dell'Avv. Con comunicazione pec del 31 maggio 2024 ore 10.49 prot. 1450 il COA di Viterbo ha inviato all'Avv.
l'estratto conforme all'originale della delibera adottata nell'adunanza del 24 maggio 2024



/erhale di Adupanza

secondo cui "Rilevato che l'Istante ha chiesto nella pec del 17 maggio la sua audizione (via zoom a distanza), il Consiglio, ritenuta l'opportunità di una convocazione in presenza, anche in considerazione della circostanza che lo stesso ha dichiarato di avere domicilio professionale nel circondario di Viterbo, ne dispone la convocazione per la riunione del 7 giugno 2024 ore 17.00 in presenza presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo."

Con comunicazione pec del 6 giugno 2024 Ore 8.55.19, acquisita al COA Prot. n. 1592/2024, l'Avv. ha comunicato che non riteneva di presenziare alla convocazione prevista per il giorno 7 giugno perché ritenuta superflua, avendo egli già trasmesso ben quattro memorie con documentazione allegata. L'istante evidenziava altresì "un quadro palpabile di prevenzione" nei suoi confronti, riservandosi ogni impugnazione all'esito per la tutela di ogni suo diritto e del suo buon nome.

In data 7 giugno 2024 il Consiglio, vista la nota pel 6 luglio 2024 con la quale l'Avv. ha dichiarato di ritenere superflua la convocazione da Lui richiesta, ha rinviato alla successiva riunione ogni decisione in ordine all'istanza avanzata dal medesimo.

Richiamando ogni passaggio del provvedimento di preavviso di rigetto dell'istanza avanzata dall'Avv. adottato nella seduta dell'adunanza del COA del 10 maggio 2024, si rileva quanto appresso. Anche la produzione documentale allegata dall'istante con le comunicazioni sopra richiamate, unitamente alle attestazioni inviate dal COA di dall'adultata dall'Avv. dell'adultata dell'Avv. dell'istanza avanzata dall'Avv. di di di di dell'adunanza del COA del 10 maggio 2024, si rileva quanto appresso. Anche la produzione documentale allegata dall'istante con le comunicazioni sopra richiamate, unitamente alle attestazioni inviate dal COA di dell'adunanza del CODD di consentono di confermare l'esito del provvedimento di preavviso di diniego della iscrizione già notificato ritualmente all'Avv.

§1. - Con riferimento ai presupposti necessari ed indefettibili dettati dall'art. 17 comma 1 della L. 247/2012 emerge come la stessa documentazione prodotta dall'istante evidenzi la insussistenza del requisito sancito dall'art. 17 comma 1 lett. c) della L.P. secondo cui costituisce requisito per l'iscrizione all'albo "c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine".

Infatti, tra la messe documentale allegata dall'Avv. con le memorie inviate a più riprese a questo COA, sussiste l'autorizzazione del magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Udine del 24.3.2023 (allegato alla memoria ricevuta presso il COA il 23 maggio 2024 prot. 1469) che prevede espressamente che l'Avv. "potrà spostarsi nell'ambito delle province di nonché presso gli uffici giudiziari siti nel distretto di mentre, prosegue il provvedimento, "qualora per esigenze professionali dovesse accedere ad uffici giudiziari extra-distrettuali ne farà comunicazione all'Uepe in tempo utile". In ogni caso, conclude il menzionato provvedimento "L'impegno nell'attività professionale non dovrà pregiudicare lo svolgimento di attività di volontariato nei termini imposti dal Tribunale di sorveglianza di ""

Nella memoria depositata a mezzo raccomandata-1 del 22.5.2024 - pervenuta a questo COA il 23 maggio 2024



prot. n. 1468 -, l'Avv. evidenzia come il
abbia concesso l
l'Avv. dichiara di aver esercitato la professione dal 2023 seguendo i propri assistiti i quali hann
addirittura protestato per la sua riconoscendogli doti di professionalità ed abnegazione
Inoltre, l'Avv. evidenzia altresì la propria attività di volontariato svolta presso
in ordine alla quale allega copia di un "
detta attività è definita dal medesimo istante di assistenza
consulenza riferita agli ospiti della comunità ed è consistita, oltre che in prestazioni di carattere stragiudiziale
anche in attività di natura giudiziale consistite in memorie, istanze e "lettere rivolte alla magistratura di
sorveglianza" (sic!) (cfr. p. 7 della memoria pervenuta a questo COA il 23 maggio 2024 prot. n. 1468).
Tali circostanze, riferite all'attività professionale svolta dall'Avv. nel corso degli anni nel contesto da
medesimo descritto nella propria memoria ed a quella di consulenza ed assistenza svolta da ultimo in favor
di svariati clienti tra gli ospiti della d
il dato secondo cui l'attività professionale dell'Avv.
circondario del Tribunale di con l'effetto che il proprio domicilio professionale coincida con detto
territorio ove egli esplica la propria attività in maniera senz'altro prevalente.
Alla stregua di tale evidenza il domicilio professionale dell'Avv. non potrà che essere quello de
circondario del Tribunale di con l'effetto che risulta illogico (per non dire impossibile) che detto
domicilio possa essere collocato presso il circondario del Tribunale di Viterbo ubicato a oltre cinquecento
chilometri di distanza.
Il CNF ha più volte ribadito il principio secondo cui "Deve essere disposta, anche d'ufficio e in autotutela, la
cancellazione dall'albo del professionista che non abbia effettivo domicilio professionale nel circondario del
Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine (art. 17 L. n. 247/2012)" - Cfr. CNF sentenza n. 7 del 2.3.2022
- con la logica conseguenza che, nel caso di specie risulta affatto impossibile procedere all'accoglimento
dell'istanza promossa dall'Avv.
§2 Inoltre, si ribadisce che l'Avv. ha dichiarato nella propria domanda d'iscrizione "di aver
determinato il nuovo domicilio professi <mark>onale ai sensi dell'art. 7 l. 31.12.2012 n. 247 nel Circondari</mark> o del
Tribunale di Viterbo e precisamente in La companya de la sostegno di tale affermazione ha
allegato la documentazione allegandola alle due comunicazioni pec del 17 aprile 2024 rispettivamente delle
pre 11.34.14 e 13.12.17.
Dall'esame della documentazione allegata non è dato rinvenire la sussistenza del requisito richiesto dalla
norma richiamata circa la sussistenza del domicilio professionale dell'Avvocato nel circondario del Tribunale
li Viterbo.



Verbale di Adunanz

Sta di fatto che il documento indicato quale "contratto di comodato debitamente sottoscritto tra le parti" allegato come sopra, altro non è che una sorta di impegno a contrarre finalizzato alla costituzione di un rapporto di comodato avente ad oggetto una stanza di mq.20, impegno peraltro risolvibile in caso di mancata iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Viterbo. Inoltre, le "fotografie dello studio" mostrano una stanza arredata apparentemente quale studio ma assolutamente decontestualizzata, per cui dalle stesse foto allegate non è dato comprendere la località ove trovasi detta stanza e, quindi, l'effettiva sussistenza di uno studio nel luogo indicato nell'istanza. Com'è noto l'art. 17 comma 1 della L. 247/2012 elenca i requisiti necessari per richiedere l'iscrizione all'albo tra i quali figura, alla lettera e), quello di "avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine". A fornire una definizione, seppure non del tutto esaustiva, di domicilio professionale è la stressa legge professionale che, all'art. 7 comma 1, prevede che "di regola" detto domicilio corrisponde al luogo in cui l'avvocato svolge la professione in modo prevalente (cfr. CNF sentenza n. 68 del 18.6.2020). Nel caso dell'Avv. è di tutta evidenza che lo stesso, anche per le motivazioni riportate al precedente § 1 ammesse e documentate dal medesimo esponente nelle proprie memorie, abbia sempre esercitato la propria professione - quanto meno a carattere prevalente - nel circondario del Tribunale di circondariale era iscritto sin dal 1990. Inoltre, anche le sentenze dove che lo stesso ha allegato alla propria presso il cui foro istanza (e che riguardano le condotte penalmente rilevanti di cui infra) escludono che lo stesso abbia mai operato nel circondario del Tribunale di Viterbo. A riprova di ciò si evidenzia che dall'esame della documentazione prodotta dallo stesso richiedente non è possibile, ad oggi, affermare che l'Avv. abbia patrocinato in procedimenti giudiziali nel circondario del Tribunale di Viterbo ovvero abbia qui assistito parti o clienti anche in questioni di carattere Corollario di quanto sopra è dunque la conferma dell'impossibilità, allo stato, di iscrivere il richiedente all'Albo degli Avvocati di Viterbo per insussistenza del requisito posto dal più volte citato art. 17 comma 1 lett. c) della L. n. 247/2012. §3. - Come sopra premesso, con comunicazione a mezzo pec in data 22.5.2024, acquisita al protocollo COA n. 1456/2024, il Consiglio distrettuale di disciplina forense di ha inviato l'elenco dei procedimenti disciplinari pervenuti al medesimo CDD dal 2015 al 2022 a capo dell'Avv. In particolare, unitamente alla lista di procedimenti disciplinari, il CDD ha evidenziato che le decisioni dei seguenti procedimenti non sono a tutt'oggi definitive:

segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it

- n. 114/2021 e n. 22/2021 riuniti conclusosi con dibattimento in data

con decisione di censura, in

attesa di deposito sentenza;

- Sub n. 90/2015(procedimenti riuniti n. 23/2017-69/2017, 70/2017 e 22/2018) pendente avanti al C.N.F., a seguito di ricorso alla decisione d.d. 24/01/2020 di sospensione per mesi due:
- n. 92/2015 pendente avanti al C.N.F., a seguito di ricorso alla decisione d.d. 11/07/2018 di sospensione per mesi due;
- 05/2016 pendente avanti al CNF, a seguito di ricorso alla decisione d.d. 10/12/2018 di sospensione per mesi tre.

L'attuale pendenza di alcuni procedimenti disciplinari a carico dell'istante consente a questo COA di svolgere un'adeguata valutazione circa la "condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense" secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 1 lett. h), unitamente alle circostanze che hanno già costituito oggetto di esame e relative alle condanne penali da cui l'Avv.

Il C.N.F. in un recente parere ha sancito il principio secondo cui "Con riferimento specifico alla questione relativa alla condotta da tenere in caso di successiva reiscrizione – la previa pendenza di procedimenti disciplinare a carico del richiedente l'iscrizione potrà essere valutata ai fini della sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 1, lett. h). (Cfr. Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 23 ottobre 2020) così abilitando espressamente i COA a valutare ogni singola posizione tenendo in debito conto anche solo le pendenze disciplinari che interessano il richiedente la reiscrizione.


Dalla documentazione acquisita risulta per tabulas che l'Avv. sia stato destinatario di condanne in sede disciplinare con impugnazione pendente presso il C.N.F. con la logica conseguenza che, anche per tale inconfutabile rilievo fattuale, non si ravvisa la possibilità di consentire, almeno allo stato, una sua reiscrizione.

§ 4. - La documentazione allegata dall'istante a corredo della propria domanda con comunicazione pec del 12 aprile 2024, consiste nelle seguenti sentenze

Corte appello di		of Park and Alexanders	
Giudice di pace di			
Giudice di pace di			



/erbale di Adunanza



Dalla lettura delle sentenze allegate dall'istante si evince come le stesse abbiano evidente stretta attinenza a condotte attinenti alla professione forense e debbano pertanto essere prese in debita considerazione ai fini del provvedimento di iscrizione all'Ordine con specifico riferimento al dettato dell'art. 17 comma 1 lett. h) della L. n. 247/2012.

l comportamenti posti in essere dall'Avv. - e per i quali lo stesso risulta essere stato condotta dello stesso quale irreprensibile, come previsto dalla citata norma.

La valutazione complessiva a cui è chiamato questo COA non può non tener conto delle condotte dell'istante e dei comportamenti accertati a suo carico i quali non si rivelano idonei a configurare l'autorevolezza, la credibilità e l'affidabilità necessari e richiesti a chi propone istanza di iscrizione.

Nel nuovo ordinamento professionale forense, la formula della condotta "specchiatissima e illibata" (di cui al RDL n. 1578/1933) è stata sostituita dalla "condotta irreprensibile" (L. 31/12/2012, n. 247), che tuttavia non modifica il contenuto sostanziale del requisito, dovendosi la irreprensibilità della condotta valutare alla stregua del codice deontologico forense.

Escludono la sussistenza della condotta irreprensibile, presupposto soggettivo necessario per ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 17 L. 247/2012, i comportamenti non conformi alla disciplina positiva o alle regole deontologiche in quanto idonei ad incidere negativamente sull'affidabilità del richiedente anche, e soprattutto, in ordine al corretto svolgimento dell'attività forense, così che tale requisito va escluso nel caso di specie proprio in ragione delle evidenze sottese dai capi d'imputazione e dagli esiti dei procedimenti penali mentovati.

Proprio alla luce delle condotte accertare in sede penale è di palmare evidenza la contravvenzione ai doveri di dignità, probità e decoro (art. 9 CDF) che, oltre a costituire doveri generali e concetti guida a cui l'Avvocato deve sempre ispirarsi nel proprio agire, devono pure essere addirittura rispettati dal professionista, come prescritto anche dal CDF, persino nella vita privata e nei rapporti con i terzi. Com'è noto l'Art. 9 CDF recita infatti "L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del

Atj

rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense". La condotta dell'istante appare contrassegnata dalla violazione del precetto dettato dall'art. 9 CDF (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) risultando vieppiù evidente che i fatti occorsi hanno inciso negativamente sul prestigio, la dignità e decoro della classe forense proprio in ragione che tale principio mira infatti a tutelare l'immagine dell'avvocato che, in quanto collaboratore della giustizia, deve improntare la sua condotta a criteri di correttezza e dignità; tale evidenza risulta oltremodo confermata anche per la notorietà di tali comportamenti con l'effetto di risultare ulteriormente lesivi dell'immagine e della dignità della professione.

In più le varie condotte poste in essere dall'Avv. per le quali lo stesso risulta essere stato condannato ed aver scontato la pena, hanno evidente rilevanza in chiave deontologica anche con rifermento a quelle norme del CDF relative ai Titoli VI e III dello stesso, rispettivamente rubricati quali "Doveri dell'avvocato nel processo" e "Rapporti con i colleghi".

Dall'esame di tutti gli elementi fattuali evidenti della documentazione allegata dall'istante e afferente al procedimento, deriva una valutazione che impedisce, allo stato, di accogliere la domanda di reiscrizione avanzata dall'Avv. Longo presso l'Ordine degli Avvocati di Viterbo.

Si comunichi

2.2.3. Dr.

Sentita la relazione del consigliere segretario e visto che successivamente alla delibera di rigetto del 22 marzo 2024 sono pervenute due note (prot 1679 del 13.06.2024 e 1710 del 18.06.2024) che verranno trattate singolarmente in apposite delibere e che, comunque, non incidono sulle determinazioni assunte con la delibera del 22 marzo 2024, il Consiglio, confermando le precedenti delibere, prende atto del fatto in data 18.06.2024 è stato disposto bonifico in favore dell'Istante alle coordinate bancarie indicate dal medesimo nella nota prot 1711 del 18.06.2024, della somma di € 470.00 quale rimborso della quota anno 2024 e tassa iscrizione.

3 POLIZZA ASSICURATIVA COA

Sentita la relazione del Consigliere Tesoriere il Consiglio rinvia al prossimo consiglio in attesa di acquisire i preventivi richiesti

4 POLIZZA ASSICURATIVA CDD

Sentita la relazione del Consigliere Tesoriere assunte informazioni presso CDD dell'esistenza di



Verbale di Adunanza

polizza già in essere, il Consiglio delibera di non stipulare alcuna polizza per evitare duplicazioni

5 ESAME AVVOCATO SESSIONE 2024

Indicazione componenti sottocommissioni

Vista la nota prot 1703/2024 del 17.06.2024 con cui il CNF chiede di segnalare i nominativi di Colleghi al fine della costituzione delle commissioni di esame sessione 2024. Il Consiglio indica quale presidente effettivo l'avv. Antonello Cecchini (appropriate dal 17.07.2003); quale componente effettivo l'avv. Stefania Sensini (appropriate dal 13.07.2012); quale presidente supplente l'avv. Giorgio Sciarrini (appropriate dal 24.05.2019); quale componente supplente l'avv. Anna Fabiani (appropriate dal 26.02.2010) .

Manda il Presidente di compilare il modulo apposito da inoltrare entro il 13 settembre p.v.

6 PRATICA FORENSE

istanza sospensione

-Dr. Domiziana FABBRI

Vista la richiesta avanzata dalla Dr Domiziana FABBRI prot 1577/2024 del 05.06.2024 con cui chiede la sospensione della partica per mesi sei per maternità a decorrere dal 5 giugno 2024, il Consiglio delibera la sospensione dal 5 giugno 2024 al 5 dicembre 2024

Si comunichi

7 GDU

Richiesta iscrizione

-Avv. Alessandro Nicola COZZA CAPOSAVI

Vista la richiesta prot 1685 del 14.06.2024 con cui l'avv. Alessandro Nicola COZZA CAPOSAVI chiede l'iscrizione all'elenco dei difensori di ufficio per comprovata esperienza, il Consiglio, delibera con l'astensione dell'avv. Luigi Sini, delibera in conformità e manda la segreteria per gli ulteriori adempimenti sulla piattaforma

Si comunichi

8 ESPOSTI

Archiviazioni

JI M

13/2023, 49/2023

Vista la nota prot 1661/2024 del 12.06.2024 con cui il CDD di Perugia comunica l'archiviazione dei procedimenti disciplinari 13/2023 e 49/2023 riuniti, il Consiglio ne prende atto e dispone che estratto della presente delibera sia inserita nel fascicolo personale dell'Iscritto

9 CORSO DIFENSORI DI UFFICIO

Il Consigliere avv. Domenico Gorziglia, riferisce che è pervenuta la nomina del referente per la Camera Penale di Viterbo nella persona dell'avv. Marco Russo, e che la commissione scientifica si aggiorna il 27 giugno ore 10.30 p.v. per definire il regolamento e iniziare a organizzare il calendario delle lezioni, inizio presunto del corso ottobre 2024.

10 ESPOSTO DENUNCIA, RICORSO AL CDD AVVERSO RIGETTO ISCRIZIONE DR.

Vista la nota prot 1679 del 13/06/2024 con cui il dr. formalizza esposto disciplinare
contro
contro il Consiglio, con l'astensione dell'avv. nomina responsabile del
procedimento per la comunicazione e la trasmissione al CDD di il Consigliere anziano avv.
il Consigliere anziano avy
Antonio Manganiello che procederà con gli adempimenti di legge.
Victo la material de la constanti de legge,
Vista la nota prot 1710 del 18.06.2024 con cui il dr. impugna il rigetto della
domanda di reiserizione della
domanda di reiscrizione deliberata dal COA Viterbo il 08.03.2024, il Consiglio manda alla segreteria
per la trasmissione degli atti al CNF e gli adempimenti necessari
and a civir e gii adempimenti necessari
11. CONCORSO GIUSTIZIA //UPP

Comunicazioni presa servizio

11.1-Avv. Valentina CINTIOLI

Vista la nota prot 1721/2024 del 19.06.2024 con cui l'avv. Valentina Cintioli comunica di essere risultata idonea al concorso Giustizia/UPP, il Consiglio in ottemperanza alla disposizione di legge di cui agli art 11 co 2 bis D. Legge 80/2021 prende atto della incompatibilità della nomina con l'esercizio della professione forense e dispone la sospensione dell'avv. Valentina Cintioli per l'intero periodo del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Si rammenta all'Iscritto che per l'anno 2024 è dovuto il pagamento dell'iscrizione all'Ordine e che in mancanza di diverse comunicazioni o richieste al termine del periodo di lavoro verrà meno l'effetto sospensivo Si comunichi

11.2 -Dr. Samuele SALIMBENI

Vista la nota prot 1730/2024 del 20.06.2024 con cui il Dr. Samuele Salimbeni



comunica di essere risultato idoneo al concorso Giustizia/UPP, il Consiglio in ottemperanza alla disposizione di legge di cui agli art 11 co 2 bis D. Legge 80/2021 prende atto della incompatibilità della nomina con l'esercizio della professione forense e dispone la sospensione del Dr. Samuele Salimbeni per l'intero periodo del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Si rammenta all'Iscritto che per l'anno 2024 è dovuto il pagamento dell'iscrizione all'Ordine e che in mancanza di diverse comunicazioni o richieste al termine del periodo di lavoro verrà meno l'effetto sospensivo Si comunichi
11.3 -Dr. Ester VERGANI
Vista la nota prot 1731/2024 del 20.06.2024 con cui la Dr Ester Vergani nata
comunica di essere risultata idonea al concorso Giustizia/UPP, il Consiglio in ottemperanza alla disposizione
di legge di cui agli art 11 co 2 bis D. Legge 80/2021 prende atto della incompatibilità della nomina con
l'esercizio della professione forense e dispone la sospensione della Dr. Ester Vergani
per l'intero periodo del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
Si rammenta all'Iscritto che per l'anno 2024 è dovuto il pagamento dell'iscrizione all'Ordine e che in
mancanza di diverse comunicazioni o richieste al termine del periodo di lavoro verrà meno l'effetto sospensivo
Si comunichi
11.4 -Dr. Caterina SERALESSANDRI
Vista la nota prot 1723/2024 del 19.06.2024 con cui la Dr Caterina Seralessandri nata
comunica di essere risultata idonea al concorso Giustizia/UPP, il Consiglio in ottemperanza alla
disposizione di legge di cui agli art 11 co 2 bis D. Legge 80/2021 prende atto della incompatibilità della nomina
con l'esercizio della professione forense e dispone la sospensione della Dr. Caterina Seralessandri
per l'intero periodo del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
Si rammenta all'Iscritto che per l'anno 2024 è dovuto il pagamento dell'iscrizione all'Ordine e che in
mancanza di diverse comunicazioni o richieste al termine del periodo di lavoro verrà meno l'effetto sospensivo
Si comunichi
11.5 -Dr. Federica CRITELLI
Vista la nota prot 1717/2024 del 19.06.2024 con cui la Dr Federica Critelli nata
comunica di essere risultata idonea al concorso Giustizia/UPP, il Consiglio in ottemperanza alla disposizione
di legge di cui agli art 11 co 2 bis D. Legge 80/2021 prende atto della incompatibilità della nomina con
l'esercizio della professione forense e dispone la sospensione della Dr. Federica Critelli
per l'intero periodo del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
Si rammenta all'Iscritto che per l'anno 2024 è dovuto il pagamento dell'iscrizione all'Ordine e che in
C/ M

Verbale u n a

mancanza di diverse comunicazioni o richieste al termine del periodo di lavoro verrà meno l'effetto sospensivo Si comunichi

11.6 -Dr. Lidia ANTINORI

Vista la nota prot 1729/2024 del 20.06.2024 con cui la Dr. Lidia Antinori comunica di essere risultata idonea al concorso Giustizia/UPP, il Consiglio in ottemperanza alla disposizione di legge di cui agli art 11 co 2 bis D. Legge 80/2021 prende atto della incompatibilità della nomina con l'esercizio della professione forense e dispone la sospensione della Dr. Lidia Antinori per l'intero periodo del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Si rammenta all'Iscritto che per l'anno 2024 è dovuto il pagamento dell'iscrizione all'Ordine e che in mancanza di diverse comunicazioni o richieste al termine del periodo di lavoro verrà meno l'effetto sospensivo Si comunichi

11.7 Avv. Giovanni ZERBINI

Vista la domanda prot. 1738 del 21.06.2024 dell' Avv. Giovanni ZERBINI,

con studio professionale in Viterbo alla Via I. Nievo 27 con la quale comunica di esser stato assunto in data 20.06.2024 quale addetto all'Ufficio del Processo presso Tribunale di Viterbo e chiede di essere sospeso per la durata del rapporto di lavoro; il Consiglio delibera in conformità. Si rammenta all'Iscritto che per l'anno 2024 è dovuto il pagamento dell'iscrizione all'Ordine e che in mancanza di diverse comunicazioni o richieste al termine del periodo di lavoro verrà meno l'effetto sospensivo

12 CONVENZIONE DISTRETTUALE CON-SENSO

Nomina delegato COA per incontro illustrativo del 2 luglio 2024 ore 15 piattaforma teams

Vista la nota prot 1722/2024 del 19.06.2024 con cui la Dr. Marina Tucci su incarico del Presidente della Corte d'Appello di Roma chiede di nominare un delegato COA per incontro l'illustrativo del 2 luglio 2024 ore 15 piattaforma teams, il Consiglio nomina l'avv. Angelo Poli.

Si comunichi

Si comunichi

13 PSS


Esame istanze

Rigetti

235/2024 234/2024 Ammissioni

317/2024 315/2024





14 OPINAMENTI

Esame istanze

14.1 Avv. Paolo Delle Monache

Avv. Paolo Delle Monache prot. 1210-27/2024 del 23.04.2024, si esprime parere favorevole sulla istanza e si liquida in conformità rispetto alla domanda, deliberando come da separato provvedimento che rimarrà conservato agli atti dell'Ufficio.

14.2 Avv. Lorenzo Lepri

<u>Avv. Lorenzo Lepri</u> prot. 1239-36/2024 del 29.04.2024, si esprime parere favorevole sulla istanza e si liquida in conformità rispetto alla domanda, deliberando come da separato provvedimento che rimarrà conservato agli atti dell'Ufficio.

14.3 Avv. Francesca Bufalini

Avv. Francesca Bufalini prot. 1289-40/2024 del 03.05.2024, si esprime parere favorevole sulla istanza e si liquida in conformità rispetto alla domanda, deliberando come da separato provvedimento che rimarrà conservato agli atti dell'Ufficio.



tel. 0761-360808 - fax 0761-250478

www.ordineavvocativiterbo.it

segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it

A d

u n a n

d i

14.4 Avv. Francesca Bufalini

Verbale

Avv. Francesca Bufalini prot. 1357-44/2024 del 13.05.2024, si esprime parere favorevole sulla istanza e si liquida in conformità rispetto alla domanda, deliberando come da separato provvedimento che rimarrà conservato agli atti dell'Ufficio.

14.5 Avv. Paolo Delle Monache

Avv. Paolo Delle Monache prot. 1425-47/2024 del 17.05.2024, si esprime parere favorevole sulla istanza e si liquida in conformità rispetto alla domanda, deliberando come da separato provvedimento che rimarrà conservato agli atti dell'Ufficio.

14.6 Avv. Pier Paolo Grazini

Avv. Pier Paolo Grazini prot. 1436-48/2024 del 20.05.2024, si esprime parere favorevole sulla istanza e si liquida in conformità rispetto alla domanda, deliberando come da separato provvedimento che rimarrà conservato agli atti dell'Ufficio.

14.7 Avv. Silvia Tafani

Avv. Silvia Tafani prot. 1477-49/2024 del 24.05.2024, si esprime parere favorevole sulla istanza e si liquida in parziale conformità rispetto alla domanda, deliberando come da separato provvedimento che rimarrà conservato agli atti dell'Ufficio.

14.8 Avv. Marta La Vella

Avv. Marta La Vella prot. 1600-50/2024 del 06.06.2024, si esprime parere favorevole sulla istanza e si liquida in conformità rispetto alla domanda, deliberando come da separato provvedimento che rimarrà conservato agli atti dell'Ufficio.

15 COMUNICAZIONI PRESIDENTE

- 15.1 Il Presidente comunica che è pervenuto atto di impugnazione del rigetto all'iscrizione all'Ordine, il Consiglio dispone la trasmissione del ricorso con gli originali del fascicolo di ufficio al CNF per i successivi adempimenti
- 15.2 il Presidente riferisce della plenaria UOLF e il contenuto della delibera che è stata licenziata in tale sede. Dà notizia che il 4 luglio 2024 si terrà a Roma una manifestazione in toga per sollecitare l'opinione pubblica sulla situazione degli uffici del Giudice di Pace di Roma invitando tutti a partecipare.
- 15.3 il Presidente riferisce della riunione con il Procuratore Generale presso Corte d'Appello di Roma dr. Giuseppe Amato
- 15.4 il Presidente riferisce di aver provveduto pubblicato sul sito e affisso il provvedimento per



erbale d i Adunanza

l'indizione delle elezioni e che è pervenuta in data odierna la candidatura dell'avy. Antonella Giannini, il Consiglio prende atto degli adempimenti svolti e dispone procedersi con massiva agli

iscritti

16 VARIE ED EVENTUALI

16.1 INTEGRAZIONE ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO

A SPESE DELLO STATO

-Avv. Eneida LAHE

Vista la nota prot con cui l'avv. Eneida LAHE chiede l'integrazione dell'istanza (prot 331/2023 del

26.01.2023 decisa con delibera 5.5 del 27.01.2023 con l'ulteriore settore amministrativo, il Consiglio

delibera in conformità

Si comunichi

16.2 SOSTITUZIONE MONITOR

Vista la comunicazione da parte della dipendente Di Bella di mal funzionamento del monitor in

dotazione; vista la necessità di provvedere immediatamente per consentire alla dipendente di svolgere

le sue mansioni si è provveduto a richiedere telefonicamente preventivo a fornitore dell'Ordine che

ha fatto pervenire preventivo prot 1744/2024 del 21.06.2024, il Consiglio, sentito il parere del

tesoriere delibera di acquistare il monitor come da preventivo a manda al tesoriere per il pagamento

e gli eventuali ulteriori adempimenti

16.3 SCUOLA FORENSE

SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE ESAME FINALE SCUOLA FORENSE

Il Consigliere avv. Tiziana Papalia riferisce la necessità di provvedere alla sostituzione del

componente della commissioni in considerazione della sospensione dall'Albo dell'avv. Giovanni

Zerbini, il Consiglio in sostituzione dell'avv. Zerbini nomina l'avv. Guglielmo Ascenzi che ha

comunicato per le vie brevi di essere disponibile ad accettare l'incarico

16.4 COMMISSIONI DELIBERANTI

I Consiglieri avv. Carla Gelsomini e Severino Fallucchi riferiscono dell'incontro preliminare svolto

con DCS per allineare la piattaforma che le commissioni deliberanti e che agli operatori sono state

date indicazioni rispetto alle modifiche richieste ai moduli dei provvedimenti

Verbale approvato

chiuso alle ore 17.07

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Via Falcone e Borsellino, 41- 01100 Viterbo

www.ordineavvocativiterbo.it

tel. 0761-360808 - fax 0761-250478

segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it

<u>Verbale di Adunanza</u>

Avv. Mara Mencherini

MullyllC

Avv. Luigi Sini